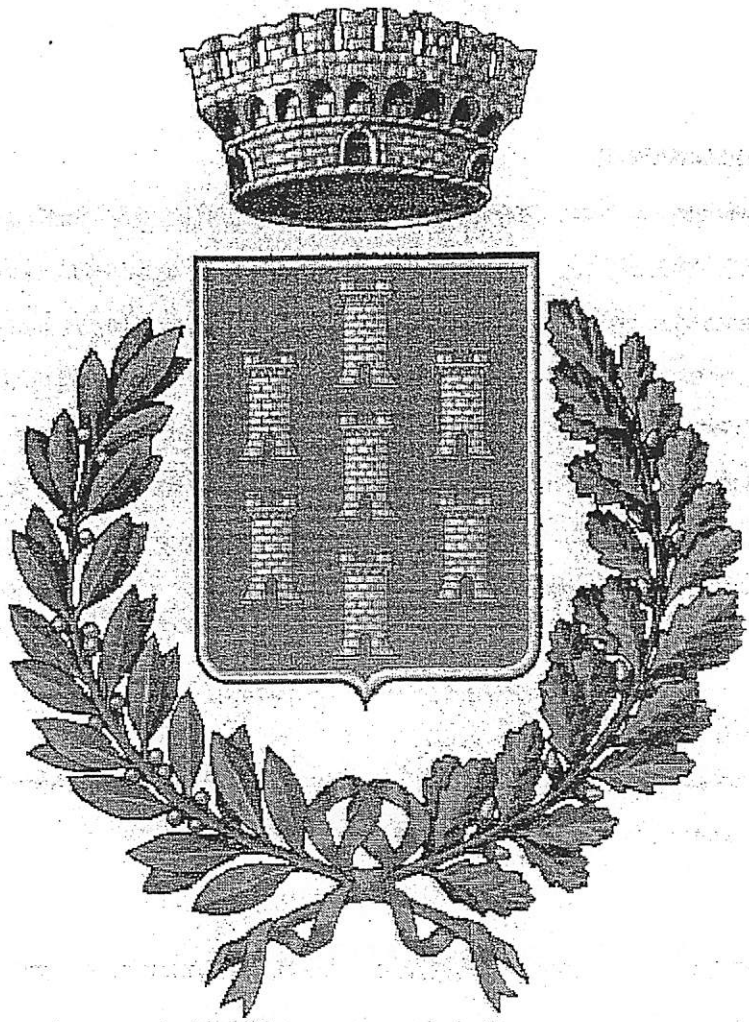

COMUNE DI GIARRE
Provincia di Catania

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI, DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE GIARRE

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Giuseppe [illegible] Leonardi

D.D.G. n° 248 del 05/03/2014

Approvato con delibera di C.C. n.° 43 del 11-08-2016

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, secondo quanto previsto dall'Art.184 e dall'art. 198 del D.Lgs.152/2006 e dall'Art. 4 della L.R. 9/2010, nei Comuni della SRR Catania Provincia Nord che agiscono in forma singola o associata, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati destinati allo smaltimento o al recupero, la raccolta differenziata, e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti. Il presente regolamento stabilisce, inoltre, le disposizioni per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e la collaborazione delle associazioni di volontariato.

Articolo 2

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

La classificazione che si intende porre in essere nel presente regolamento è quella prevista nell'art. 184 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. che qui si intende integralmente riportata.

Articolo 3

ATTIVITA' E COMPETENZE DEL COMUNE E DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO

La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da avviare allo smaltimento è di competenza del Comune che garantisce il servizio di raccolta su tutte le aree del territorio comunale in osservanza del piano d'ambito dell'ARO di Giarre; garantisce, altresì, il servizio di spazzamento e lavaggio su strade e piazze comunali; su altre strade soggette a pubblico transito in via permanente, nei parchi, giardini pubblici e altre aree verdi.

La Ditta Affidataria, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente regolamento , dal contratto di servizio e dal Piano d'Ambito ARO di Giarre, provvede a:

- effettuare la raccolta differenziata ed indifferenziata porta a porta e per Ecopunti;
- effettuare lo spazzamento delle aree pubbliche;
- attuare il trasporto dal luogo di conferimento/raccolta al luogo di smaltimento;
- promuovere operazioni di recupero con attività di formazione ai cittadini.

Il Comune e la Ditta Affidataria nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, possono, avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Sono esclusi dal regime di privativa i rifiuti assimilati destinati al recupero da parte del produttore.

Al produttore che dimostri di aver avviato al recupero, in tutto od in parte i rifiuti derivanti dalla propria

attività, mediante certificazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, viene riconosciuta una riduzione tariffaria in proporzione alla quantità dei rifiuti recuperati e secondo il presente regolamento. Le riduzioni tariffarie sono disciplinate dal regolamento comunale che istituisce la tariffa.

Articolo 4

MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti sono disciplinate dal presente regolamento e dal piano d'ambito di raccolta ottimale approvato con D.D.G. n° 248 del 05/03/2014, in particolare, disciplina:

- modalità e orari di conferimento;
- frequenze minime garantite per la raccolta;
- caratteristiche dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti da smaltire.

Articolo 5

CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI

Il produttore deve conferire i rifiuti urbani non ingombranti in maniera differenziata e quelli speciali assimilati distinguendoli per tipologia (carta, vetro, imballaggi in plastica, acciaio, alluminio, cartone, ex RUP, rifiuti ingombranti, frazione organica etc.).

Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori che possono essere sacchi a perdere o cassonetti rigidi di varia capacità posizionati su area pubblica. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ed assimilati:

- i rifiuti urbani ingombranti;
- i rifiuti pericolosi;
- i rifiuti speciali non assimilati;
- i rifiuti allo stato liquido;
- i materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. metalli di grosse dimensioni e/o legname).

Il servizio di raccolta, è un sistema di raccolta porta a porta per le utenze domestiche ben individuate dei centri storici e per tutte le utenze non domestiche. Il servizio di raccolta sarà giornaliero, la raccolta verrà eseguita sei giorni la settimana, nei quali tre volte, a giorni alterni, verrà raccolta la frazione organica (umido) ed una volta la settimana la carta e il cartone, la plastica, il vetro e l'alluminio, due volte la settimana i rifiuti indifferenziati (secco residuo). Gli utenti residenti nel Comune di Giarre utilizzeranno sacchetti biodegradabili dei seguenti colori:

- **Marrone – per la frazione organica**
- **Giallo – per la plastica**

- **Azzurro – per il vetro, e l'alluminio**
- **Carta – per la carta e il cartone**

Per ciò che attiene la raccolta dell'indifferenziato, verranno distribuiti dei **sacchetti trasparenti** in modo da consentire il controllo del materiale conferito dagli utenti.

Il conferimento delle utenze di edifici multi familiari, villette a schiera, ville singole nelle zone centrali e di espansione avverrà in appositi Ecopunti posizionati sul territorio comunale in modo da servire agevolmente le utenze suddette

Ogni Eco-Punto sarà dotato di:

- Cassonetto per la raccolta dell'umido
- Cassonetto per la raccolta della carta
- Cassonetto per la raccolta degli imballaggi in plastica
- Cassonetto per la raccolta del vetro e metallo
- Cassonetto per la raccolta del secco residuo non differenziato

<u>L'ubicazione puntuale degli Eco-Punti sarà effettuata nel rispetto di alcuni criteri di carattere</u>:

LOGISTICO: La dislocazione territoriale degli Eco-punti è stata effettuata tenendo conto delle abitudini e caratteristiche di deflusso della popolazione, privilegiando, ove possibile, ubicazioni baricentriche rispetto alle aree interessate.

di VIABILITA': non in tutte le zone della Città è possibile dislocare la batteria di cassonetti

TECNICO, legato al transito dei mezzi ed alla modalità di raccolta

ESTETICO: nell'ottica di preservare e valorizzare il centro storico, tenendo conto delle peculiarità della viabilità

I sacchetti devono essere conferiti ben chiusi, in maniera ordinata, sul marciapiede o all'interno della proprietà, purché in luogo direttamente accessibile dai mezzi di raccolta, comunque a piano strada ed in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione; devono essere conferiti negli orari previsti

I contenitori per Ecopunti devono :

- essere posizionati a cura dalla Ditta Affidataria in aree idonee in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione ed essere mantenuti a cura dello stesso;
- essere puliti attraverso interventi di lavaggio comprendenti anche la piazzola.

I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana.

- E' vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo

E' vietato incendiare i rifiuti all'aperto.

Articolo 6

NORME RELATIVE AI CASSONETTI (CONTENITORI) COLLOCATI IN AREA PUBBLICA

La Ditta Affidataria provvede, per la raccolta dei rifiuti di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, da effettuarsi mediante cassonetti posti su aree pubbliche e con il metodo porta a porta , ai seguenti adempimenti:

- I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste;
- L'area dove vengono posizionati i cassonetti deve essere caratterizzata da segnaletica orizzontale perimetrale di colore giallo;
- I contenitori e le relative piazzole, devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di rischi di natura igienico-sanitaria;
- Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, deve essere mantenuta una distanza di almeno 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali.
- La collocazione dei cassonetti deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.

Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi della Ditta Affidataria gli spazi immediatamente adiacenti ai contenitori dovranno essere lasciati liberi da veicoli di ogni genere.

Il numero di cassonetti che deve essere utilizzato per ogni postazione deve essere tale da consentire la perfetta chiusura di tutti i cassonetti.

E' inoltre vietato l'abbandono di rifiuti, anche se immessi in sacchi perfettamente sigillati, ai lati dei contenitori.

In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione, devono essere previsti adeguati spazi per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standards proposti dalla Ditta Affidataria in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia prevista e alla destinazione degli insediamenti da servire.

Articolo 7

CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E DI PNEUMATICI

I rifiuti ingombranti ed i pneumatici scartati dall'utenza domestica non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.

Il conferimento e l'asportazione devono avvenire:

- mediante consegna diretta da parte dell'utente nell' apposito Centro di Raccolta;

- mediante conferimento nel giorno e nell'ora concordata con la ditta affidataria, a piano strada, in luogo direttamente accessibile al mezzo di raccolta o, se sul marciapiede, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione.

Le specifiche modalità del conferimento sono disciplinate da apposita ordinanza sindacale.

Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti e dei pneumatici è gratuito per l'utenza domestica;

per ciò che attiene le utenze non domestiche queste dovranno provvedere in proprio allo smaltimento dei pneumatici tramite la stessa Ditta Affidataria, o ricorrendo ad altri operatori del settore previa stipula di apposita convenzione da trasmettere agli uffici comunali preposti al controllo o possono conferire presso i centri di raccolta a titolo oneroso ad un costo uguale al costo di conferimento in quel momento in vigore . Per ciò che attiene ai rifiuti ingombranti avranno la possibilità di conferirli tramite il pubblico servizio presso i centri di raccolta per un limite massimo di una tonnellata all'anno. In ogni caso, tutte le utenze non domestiche, nel mese di gennaio di ogni anno, dovranno provvedere alla trasmissione di copia dei formulari utilizzati per gli opportuni controlli.

Articolo 8

CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI

I seguenti beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati o ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti alla Ditta Affidataria o presso il Centri di Raccolta, con le medesime modalità di cui al precedente articolo 7. Sono considerati beni durevoli i seguenti apparecchi:

- frigoriferi, surgelatori, congelatori;
- televisori;
- computers e relativi accessori;
- lavatrici e lavastoviglie;
- condizionatori d'aria;
- tutti i prodotti in genere classificati RAEE

Articolo 9

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI

I rifiuti urbani pericolosi (RUP) assimilati agli urbani, provenienti da utenza domestica devono essere raccolti dalla Ditta Affidataria.

I rifiuti pericolosi non assimilati agli urbani, provenienti da utenza domestica devono essere raccolti o dalla Ditta Affidataria.

I rifiuti pericolosi provenienti da utenze non domestiche enti o imprese dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori tramite la Ditta Affidataria o ricorrendo ad altri operatori del settore previa specifica convenzione con oneri a carico delle medesime utenze non domestiche.

Articolo 10

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI UMIDI DA UTENZE NON DOMESTICHE

Le frazioni umide che vengono prodotte presso le mense pubbliche e private, civili e militari, i punti di ristorazione, nelle aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili devono essere raccolte separatamente. .

I materiali organici umidi devono essere conferiti in appositi sacchi compostabili o contenitori rigidi situati in spazi idonei appositamente individuati presso le stesse utenze.

Tali contenitori non devono consentire la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e lo scolo di materiali putrescibili. I contenitori rigidi devono essere lavati e disinfettati, almeno con cadenza settimanale, dagli stessi utenti.

Articolo 11

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI

I rifiuti urbani vegetali, quali ad esempio i residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, nonché quelli derivanti da sostituzioni di piante e fiori, devono essere smaltiti nei seguenti modi:

- mediante conferimento nei contenitori, quando si tratti di quantitativi limitati e di piccole dimensioni, compatibili con la capienza del contenitore stesso;
- presso il centro di raccolta, quando si tratti di grandi quantitativi, ovvero di residui di potatura di dimensione non compatibile con la capienza dei contenitori, avendo cura di avvolgere tali residui in idonei involucri protettivi, che ne impediscano la dispersione, per una quantità limitata solo alla produzione del proprio nucleo familiare.
- per ciò che attiene agli enti pubblici, il conferimento deve avvenire presso il centri di raccolta per una quantità illimitata;
- per ciò che attiene alle utenze non domestiche il conferimento deve avvenire presso il centro di raccolta a titolo gratuito fino a una tonn/anno e per le quantità eccedenti a titolo oneroso ad un costo uguale al costo di conferimento in quel momento in vigore .
- In deroga a quanto previsto dal punto precedente, fino alla realizzazione del Centro di raccolta, il conferimento potrà superare la quota annua prevista.

Articolo 12

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONIED ESTUMULAZIONI

I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei,

oggetti ed elementi metallici, avanzi di indumenti dovranno essere conferiti e smaltiti in appositi impianti di termodistruzione a cura della ditta Affidataria.

Articolo 13

RACCOLTA DIFFERENZIATA

L'Amministrazione Comunale con il piano d'ambito di raccolta ottimale ha individuato le categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero e riciclo di materiali e le modalità del relativo conferimento.

Il Comune, definisce le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata, favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.

Per i rifiuti per i quali è stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento di tali materiali fra i materiali indifferenziati.

La Ditta Affidataria del servizio, può attivare in forma sperimentale, in una parte o in tutto il territorio comunale, per categorie di produttori o per tutti i produttori residenti, forme di raccolta differenziata, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare allo smaltimento.

Articolo 14

LA RACCOLTA PORTA A PORTA E PER ECOPUNTI

Il servizio consiste nella raccolta porta a porta dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchetti colorati specifici, opportunamente legati e/o raccolti a seconda della tipologia dei materialida conferire. Il ritiro avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte interna della recinzione ovvero in mancanza di tale recinzione lungo il marciapiede o la strada. Nei casi in cui il materiale esposto non sia conforme ai criteri di differenziazione e raccolta vigenti, è possibile procedere al non ritiro del materiale finché questo non sarà reso conforme alle modalità di raccolta dell'utenza stessa assegnataria della dotazione. L'utenza ha l'obbligo di esporre all'esterno del proprio domicilio in modo ben visibile, negli spazi assegnati ed individuati dal Comune in accordo con la Ditta Affidataria, negli orari stabiliti e comunicati, i contenitori (sacchi a perdere), chiusi, allineati o impilati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi. Nel caso in cui, per qualunque motivo, il contenuto dei sacchetti fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, sarà l'addetto della raccolta a pulire la zona interessata. Per le utenze di tipo domestico condominiale o comunque collettivo i sacchetti dovranno essere portati nell'ecopunto più vicino. Nel caso di vicoli stretti o negli altri casi in cui sarà ritenuto necessario da parte della Ditta Affidataria in accordo con il Comune, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i sacchetti dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione,

secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici competenti. Alle utenze che si insediano nel territorio verrà fornito, a cura del gestore del servizio, un kit di sacchetti comprensivo di relative istruzioni e calendario di raccolta utile per avviare l'attività di differenziazione dei rifiuti e conferire gli stessi secondo le modalità previste dal regolamento.

Per le utenze servite con modalità "porta a porta" la Ditta Affidataria può non eseguire l'operazione di svuotamento, qualora nel materiale conferito siano presenti quantitativi di impurità tali da rendere complesse e comunque difficili le operazioni di avvio a recupero. La non conformità verrà segnalata dalla Ditta Affidataria mediante apposizione di una specifica comunicazione stabilita in accordo con il Comune.

Articolo 15

COMPOSTAGGIO DOMESTICO E DI PROSSIMITA'

Il Comune, procede ad avviare campagne per incentivare il compostaggio domestico e di prossimità attraverso l'autosmaltimento anche con l'utilizzo di idonea attrezzatura, da sottoscrivere da parte delle utenze interessate e comprendente una procedura di monitoraggio e controllo. Ogni utente interessato al compostaggio domestico o gruppi di utenti interessati al compostaggio di prossimità potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare (o più nuclei familiari) in terreno da lui condotto ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.

Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde). Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

A tutti gli utenti che provvederanno ad eseguire tale autosmaltimento saranno previste da successiva apposita regolamentazione le riduzioni della tariffa.

Articolo 16

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI E NON ASSIMILATI

Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato con le seguenti modalità:

- in contenitori riservati installati nelle aree interne all'insediamento del produttore stesso, la Ditta Affidataria o altra ditta autorizzata provvederà, alla fornitura del contenitore in locazione previo accordo con il richiedente.

I rifiuti speciali non assimilati agli urbani, dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori tramite la Ditta Affidataria, anche previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altri operatori del settore.

Articolo 17

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE

Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali prodotti nei locali/aree in cui l'attività viene svolta. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal assimilati, l'individuazione delle stesse sarà prevista da successiva apposita regolamentazione.

I criteri di cui ai commi precedenti sono applicati solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione ed a fornire idonea documentazione comprovante la produzione continuativa e prevalente dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione nella denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la riduzione superficiaria di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.

Al fine del permanere della riduzione superficiaria, i contribuenti interessati devono annualmente comunicare, entro il termine del 31 Gennaio dell'anno successivo, i quantitativi di rifiuti speciali non assimilati prodotti nell'anno, allegando la documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento/recupero.

Articolo 18

RIDUZIONE PER I RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo.

La quota di riduzione della tariffa, in misura pari a quanto riconosciuto dai consorzi di filiera, per i vari materiali, prodotti dalle attività interessate ed avviati al recupero è determinata, a consuntivo, sarà prevista da successiva apposita regolamentazione.

Al fine del calcolo della predetta quota, i titolari delle utenze interessate sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo in modo autonomo nel corso dell'anno solare ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani ed destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. Al fine di ottenere la predetta agevolazione, le predette utenze devono dimostrare attraverso i FIR che hanno conferito in

maniera autonoma anche la parte indifferenziabile del rifiuto.

E' facoltà del Comune, comunque, richiedere tutta la documentazione necessaria per eseguire un capillare controllo. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dalla documentazione controllata, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

Articolo 19

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

Le riduzioni e le esenzioni per le utenze domestiche saranno previste da successiva apposita regolamentazione.

Articolo 20

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata al centro di raccolta, hanno diritto ad una riduzione della tariffa calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente. Le riduzioni saranno previste da successiva apposita regolamentazione

Articolo 21

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

Le riduzioni e le esenzioni per le utenze domestiche saranno previste da successiva apposita regolamentazione

Articolo 22

CUMULO DI RIDUZIONI

Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di 1 (una), scelte tra quelle più favorevoli.

Articolo 23

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi, allo scopo autorizzati, le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed ambientali e comunque previste dal piano d'ambito di raccolta ottimale del Comune di Giarre. I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale.

Articolo 24

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura della Ditta Affidataria presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, individuati dal

Comune di Giarre , nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 25

SERVIZI VARI DI PULIZIA A CARICO DELLA DITTA AFFIDATARIA

Rientrano fra i compiti affidati alla Ditta Affidataria i seguenti servizi:

- pulizia della carreggiata, secondo i tempi e le modalità definite nel contratto di servizio, su chiamata dell'Amministrazione Comunale, dei suoi organi o dei Corpi di Polizia, a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente;
- altri servizi affidati alla Ditta Affidataria con il contratto di servizio per motivi di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza.

Articolo 26

CESTINI PORTARIFIUTI

Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico la Ditta Affidataria provvede secondo le modalità e alle condizioni stabilite nel contratto di servizio, ad installare appositi cestini portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna.

E' vietato introdurre in tali cestini rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli stabili. I trasgressori verranno multati con contravvenzione da 25 a 250 Euro.

E' vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiale di qualsiasi natura, fatte salve comunicazioni di servizi del Comune e della Ditta Affidataria.

Articolo 27

DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO PUBBLICO

E' vietato imbrattare il suolo pubblico e gettarvi rifiuti di qualsiasi genere. I trasgressori verranno multati con contravvenzione da 25 a 250 Euro.

Articolo 28

PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE

I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.

Al fine di favorire il coinvolgimento dei cittadini nel miglioramento della qualità della vita, il Comune

promuove accordi con rappresentanze qualificate di cittadini volti alla tutela del decoro e dell'igiene ambientale, con modalità differenti (fra le quali l'adozione delle vie, la sponsorizzazione, etc).

Articolo 29

PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti .

La raccolta deve avvenire nell'arco di tutto l'orario di apertura dell'esercizio. Il personale addetto all'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento può effettuare verifiche in qualunque momento. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.

I commercianti al dettaglio devono conferire le cassette di legno e plastica in modo ordinato ed il cartone opportunamente piegato per ridurre l'ingombro.

L'Amministrazione Comunale provvede ad informare la Ditta Affidataria, attraverso la predisposizione di un calendario, dei mercati e delle fiere e delle aree pubbliche o di uso pubblico individuate per l'espletamento delle manifestazioni in questione.

In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica l'Ente promotore o comunque gli occupanti devono concordare preventivamente con il Comune e la Ditta Affidataria le modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta.

Articolo 30

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.

Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

Articolo 31

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.

I rifiuti prodotti devono essere conferiti, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, alla Ditta

Affidataria previa stipula di apposita convenzione, con oneri a totale carico degli occupanti.

Articolo 32

PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLEAREE UTILIZZAT PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini, che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, aree pubbliche o ad uso pubblico, sono tenuti a comunicare al Comune e alla Ditta Affidataria, con un preavviso di sette giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate. Il rilascio dell'autorizzazione comunale è subordinato i l preventivo pagamento al comune degli oneri necessari al pagamento della pulizia delle aree interessate ovvero nel caso in cui si voglia procedere a par proprio della pulizia bisogna comunicarlo anticipatamente in maniera tale che la ditta affidataria del servizio procederà solo al conferimento di tali materiali raccolti sempre con oneri a capo degli organizzatori.. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita entro un'ora dal termine della manifestazione. Sono a carico dei promotori della manifestazione eventuali oneri straordinari sostenuti dalla Ditta Affidataria.

Articolo 33

ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è assolutamente vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico se non nei casi previsti da lla vigente regolamentazione comunale. I trasgressori sono multati con contravvenzione da 25 a 250 Euro.

Articolo 34

ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dalla Ditta Affidataria, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario, oltre che una multa con contravvenzione da 25 a 250 euro..

Articolo 35

POZZETTI STRADALI E FONTANE

La Ditta Affidataria provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche al fine di assicurarne il regolare deflusso.

E' vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili.

Articolo 36

CAROGNE DI ANIMALI

Le carogne di animali devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.P. competente, dalla normativa regionale o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità. Tale disposizione si applica anche per le carogne di animali giacenti su suolo pubblico.

Articolo 37

CONDUZIONE DI ANIMALI

Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo. Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura, sacchetti o palette, per l'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni. Sono tenuti, altresì, a raccogliere le deiezioni, in sacchetti o idonei contenitori e a depositarli nei cestini portarifiuti. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione e autonomia funzionale, determinati da evidenti handicap (ad esempio non vedenti).

Articolo 38

CANTIERI EDILI

Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo. E' inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

Articolo 39

VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

E' vietato abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l'eventuale recupero di parti.

E' vietato, altresì, abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore. In caso di abbandono sarà cura della Ditta Affidataria provvedere alla rimozione dalla pubblica via dei predetti rifiuti.

Le spese di rimozione saranno a carico del proprietario.

Articolo 40

RIFIUTI INERTI

E' vietato conferire materiali provenienti da demolizioni,costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani. Per le utenze domestiche Il conferimento deve avvenire presso i centri di raccolta per quantità non eccedenti una tonn/anno, il costo di conferimento per l'eccedenza a tale quantità sarà a carico dell'utente. Per le utenze non domestiche il conferimento verrà eseguito direttamente presso piattaforme di conferimento autorizzate ovvero dalla ditta aggiudicataria del servizio con oneri a carico dell'utente interessato.

Articolo 41

DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO SISTEMATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI

Nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata (spazzamento) è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale. E' vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia. E' altresì vietata la sosta nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti al fine di permettere ai mezzi della Ditta Affidataria le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi.

Articolo 42

DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE SEGNALETICAE MANUFATTI PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE

E' vietato imbrattare, affiggere manifesti o adesivi e deturpare muri, segnaletica ed i manufatti permanenti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

Le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 saranno in caso di imbrattamento a carico dell'autore della violazione, in caso di affissione di manifesti o adesivi a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

Articolo 43

SPAZZAMENTO

Per ciò che attiene allo spazzamento stradale, lo stesso dovrà essere eseguito sia manualmente che meccanicamente. Le strade oggetto delle pulizie comprendono il centro e le frazioni. Lo spazzamento manuale verrà eseguito giornalmente nel centro storico di Giarre e delle frazioni;

Tutti gli operatori che eseguiranno lo spazzamento manuale dovranno essere forniti oltre che delle attrezzature necessarie allo spazzamento (ramazze, palette e buste) di un automezzo tipo Ape 50 per consentire la raccolta del materiale spazzato e lo spostamento del medesimo operatore.

Per ciò che attiene allo spazzamento meccanico saranno impiegate giornalmente n° 2 spazzatrici medie della dimensione di 4 e 6 mc.

Il servizio dovrà essere eseguito giornalmente dal lunedì al sabato. Il servizio deve essere eseguito su tutti i tipi

di superfici, deve essere eseguito da muro a muro lungo quelle delimitate e, nel caso di superfici non delimitate, deve essere esteso agli spazi adiacenti per una fascia di almeno due metri oltre il margine del marciapiede, della sede stradale o dell'area in genere utilizzata ad uso pubblico. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti abbandonati anche oltre tale limite, deve essere eseguito anche nei parchi cittadini e in altre aree attrezzate ad uso pubblico, restando esclusa la sola attività di giardinaggio. Per la pulizia meccanica la ditta Affidataria dovrà utilizzare mezzi conformi alle norme UNI. che riducano al minimo il sollevamento e la dispersione di polvere nonché il rumore, avendo cura di non arrecare, in ogni caso, disagi alla cittadinanza. Il servizio prevede anche l'eliminazione delle discariche abusive presenti sul perimetro urbano qualunque sia la loro dimensione, giacitura ed accessibilità, e deve essere attuato con una frequenza d'intervento tale da evitare la giacenza di rifiuti su suolo pubblico ed in ogni caso tutte le volte che è richiesto dall'ente comunale. Per eseguire tale servizi, gli operatori ecologici dovranno essere forniti dei DPI ed almeno di guanti speciali anti taglio e anti perforazione, pinze raccogli siringhe con leva di comando e contenitori in PVC con coperchio a tenuta.

Articolo 44

MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITA'

Chiunque pone sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (es.: fioriere, vasi etc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia.

I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.

In caso di accertata inerzia la Ditta Affidataria provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.

Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.

Articolo 45

SANZIONI

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste al Titolo VI Capo I del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

La vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia Locale oltre che agli addetti appositamente designati dell'Amministrazione Comunale.

I soggetti di cui al precedente paragrafo sono autorizzati ad effettuare i controlli dei rifiuti conferiti e ad eseguire accertamenti anche con apparecchiature elettroniche, fotografiche, videocamere, e tutte le altre apparecchiature correlate, ad aprire i sacchetti per verificarne il contenuto qualora sia evidente lo smaltimento irregolare ed a compiere ogni altro accertamento utile a stabilire la proprietà degli stessi. Inoltre, con apposito provvedimento, l'Amministrazione potrà, in qualunque momento, qualora se ne ravvisi la

necessità e l'opportunità, decidere di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo delle aree di conferimento e delle aree prospicienti. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 196/2003. Saranno predisposti cartelli che avvertono ed indicano la presenza dell'impianto di videoregistrazione. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 29.11.2000 dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario sul servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunitario, nelle sue varie fasi, è affidata ai competenti servizi dell'A.S.P.

La vigilanza sotto il profilo della protezione ambientale è affidata ai competenti servizi dell'A.R.P.A..

Le violazioni accertate a quanto previsto dal presente regolamento sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nell'ambito di minimi e massimi prefissati ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Nella successiva tabella, parte integrante del presente regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi, per le singole violazioni, ad opera del Comando di Polizia Locale. In particolare, per i casi di abbandono di rifiuti al suolo o di deposito incontrollato degli stessi, si adottano le sanzioni già previste dal D.Lgs. 152/2006.

E' prevista, nel caso di più violazioni dei disposti di cui al presente articolo, la somma delle sanzioni amministrative previste per ogni singola infrazione commessa. In caso di recidiva, la sanzione verrà calcolata con la sanzione ridotta triplicata. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, si applicano le norme vigenti in materia.

Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per gli eventuali danni subiti. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia Municipale secondo le procedure e le leggi vigenti.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni (comunque comprese fra € 25,00 ed € 250,00) il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino. Gli introiti derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente regolamento confluiranno nelle casse comunali.

Articolo 46

DISPOSIZIONE FINALE

Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.

Il presente regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione del Consiglio Comunale.

VIOLAZIONE	SANZIONE (euro)		
	Minima	*Massima*	Ridotta
Deposito di rifiuti sopra o attorno ai contenitori di raccolta stradali, anche se in sacchetti chiusi. Conferimento di rifiuti nei contenitori di raccolta stradali differenti da quelli a cui sono destinati (rif. artt. 29 e 30)	100	500	166,70
Obbligo di pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati di proprietà privata (rif. art. 53)	100	500	166,70
Obbligo di pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, manifestazioni (rif. art. 54)	100	500	166,70
Obbligo di pulizia nelle aree imbrattate dai trasporti di merci e defissioni dei manifesti (rif. art. 55)	100	500	166,70
Introdurre rifiuti di qualsiasi genere nelle caditoie stradali (rif. art. 56)	100	500	166,70
Obblighi di pulizia delle aree interessate da cantieri, quotidianamente ed alla cessazione delle attività (rif. art. 57)	100	500	166,70
Divieto di sporcare il suolo pubblico con deiezioni di animali domestici. Obbligo di avere con sé la strumentazione necessaria a perdere, consistente in paletta, contro paletta e sacchetto, involucro o altro mezzo idoneo, per la raccolta e per la pulizia delle defecazioni dei propri animali domestici (rif. art. 58)	100	500	166,70
Obbligo di pulizia del posteggio del mercato/posto vendita (rif. art. 60)	100	500	166,70
Obblighi imposti ai gestori di esercizi stagionali (rif. art. 61)	100	500	166,70
Divieto di incendiare e bruciare i rifiuti. Conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti prodotti presso locali e superfici ubicate al di fuori del territorio del Comune di Giarre da parte di soggetti non titolati a produrli sul territorio comunale, in particolare ai non residenti nonché alle utenze che ivi non esercitano un'attività economica (rif. art. 62)	100	500	166,70
Abbandono di rifiuti nel territorio del Comune di Giarre. (rif. art. 62)	300	3000	600
Abbandono di rifiuti pericolosi nel territorio del Comune di Giarre. (rif. art. 62)	600	6000	1200